ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2016/2017 **n° 247** **15 Giugno 2017**

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE REP. N. 557/2017 - PROT. N. 53734 DEL 22/05/2017 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AL D.R. N. 525/2017 DEL 11/05/2017 DI EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO AD HONOREM.. 2

DECRETO RETTORALE REP. N. 607/2017 DEL 31/05/2017 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 10, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEO, EMANATO CON D.R. 245/2013 DEL 02/04/2013 4

DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 636/2017 PROTOCOLLO N. 58632 DEL 08/06/2017 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO EMANATO CON D.R. 609 DEL 06/08/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE 11

DECRETO RETTORALE N. 641 DEL 08.06.2017 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. - RETTIFICA 23

DECRETI E DELIBERAZIONI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1589 PROT. 51590 DEL 15/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 - BIOCHIMICA.....31

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1591 PROT. 51691 DEL 15/5/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA.....32

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1612 PROT. 52231 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/07 - FONDAMENTALI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE.....32

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1613 PROT. 52275 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA..... 33

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1616 PROT. 52296 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI 34

- **Deleghe**

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DELIBERA N. 255, ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/04/2017..... 36

DECRETO RETTORALE N. 677/2017 DEL 14/06/2017 PROT. N.60938 - DELEGA PER COMITATO DI INDIRIZZO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA…… 36

- **Errata corrige**

ATTI NORMATIVI

REPERTORIO N. 557/2017 - PROTOCOLLO N. 53734 DEL 22/05/2017 - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AL D.R. N. 525/2017 DEL 11/05/2017 DI EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO AD HONOREM

IL RETTORE

VISTI

la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
lo Statuto d'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011;
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;
il Regolamento Studenti, emanato con Decreto rettorale n. 464 del 06/06/2013 e successive modifiche;
l'art. 169 del T.U. – RD 1592/33 relativo al conferimento della laurea ad honorem;
l'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha modificato l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, recante norme sul dottorato di ricerca;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 45 del 08/02/2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
il Regolamento in materia di corsi di dottorato, emanato con Decreto rettorale n. 1468 del 05/12/2016;
la delibera con cui il Senato Accademico del 21/02/2017 ha approvato la proposta di un regolamento per il conferimento della laurea e della laurea ad honorem, condizionatamente al parere del Consiglio di Amministrazione;
le delibere con cui il Consiglio degli studenti del 20/02/2017 e il Consiglio di Amministrazione del 28/02/2017 hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di un regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato ad honorem;
il D.R. n. 525/2017, Prot. n. 50841 del 11/05/2017, di emanazione del regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato ad honorem, pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'ateneo n. 246 del 15/05/2017;

RILEVATO	che per mero errore materiale nell'Allegato 1 - pagg.3 integrante del D.R. n. 525/2017, "Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato ad honorem" non erano stati inseriti i commi 4 e 5 dell'art. 6;
CONSIDERATA	la necessità di procedere alla rettifica dell'errore materiale

DECRETA

ART. 1 (Rettifica**)**

1. Il D.R. n. 525/2017 del 11/05/2017 relativo all'emanazione del "Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato ad honorem" è rettificato con la sostituzione dell'Allegato 1 con l'Allegato integrato con i commi 4 e 5 dell'art. 6 (allegato n. 1, parte integrante del presente decreto).

ART. 2 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto di rettifica è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale rimanendo invariata l'entrata in vigore del "Regolamento per il conferimento della laurea e del dottorato ad honorem" alla data del 16/05/2017.

Bologna, 22/05/2017

Il Rettore
Prof. Francesco Ubertini

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA E DEL DOTTORATO AD HONOREM ALLEGATO 1 INTEGRATO CON I COMMI 4 E 5 DELL'ART. 6 - PAGG.3 INTEGRANTE DEL D.R. N. 557/2017

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Laureato/a ad honorem e Dottore/essa di ricerca ad honorem dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 2 - Numerosità delle lauree e dei dottorati ad honorem conferibili per anno accademico

1. L'Ateneo di Bologna conferisce, per ogni anno accademico, nei limiti stabiliti dal Ministero, non più di quattro lauree ad honorem e non più di due dottorati ad honorem proposti dai Dipartimenti.
2. Il Magnifico Rettore può inoltre proporre, per ogni anno accademico, oltre alle quattro lauree e ai due dottorati citati nel comma 1, il conferimento di una laurea ad honorem e un dottorato ad honorem che rivestano carattere di interesse generale per l'Ateneo.
3. Esclusivamente per i titoli di cui al comma 1 del presente articolo 2, le spese relative alla cerimonia sono previste a parziale carico delle strutture proponenti. Il criterio di determinazione di tale quota è stabilito con delibera del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli onorifici

1. La laurea ad honorem può essere conferita a personalità viventi i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
2. Il dottorato ad honorem può essere conferito a personalità viventi, di norma in possesso di un titolo di studio di secondo livello conseguito in Italia o all'estero, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano unanimemente riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale. Tali personalità devono inoltre aver contribuito in maniera significativa all'avanzamento scientifico delle discipline e/o allo sviluppo di settori in cui il dottorato viene conferito.

Art. 4 Casi di incompatibilità con il conferimento

1. Per il conferimento del titolo di laurea ad honorem non saranno prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di una laurea ordinaria o di una laurea ad honorem, conseguita in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quella richiesta. Per il conferimento del dottorato ad honorem, non saranno

prese in considerazione eventuali richieste per personalità già in possesso di un diploma di dottorato di ricerca ordinario o ad honorem, conseguito in Italia, dello stesso ambito disciplinare di quello richiesto.

Art. 5 Proposta e decisione del titolo di laureato/a ad honorem

1. La proposta del titolo di laureato/a ad honorem è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di Laurea magistrale di riferimento, acquisito il parere favorevole del relativo Consiglio di Corso di studio.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.
3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di laurea attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, e che abbiano già completato la prima durata legale.
4. La proposta deve indicare la classe di laurea e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
5. La proposta è inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico; quest'ultimo, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali, valuta la proposta. La delibera è assunta dal Senato Accademico con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 6 Proposta e decisione del titolo di dottore/essa di ricerca ad honorem

1. La proposta del titolo di dottore/essa di ricerca ad honorem è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento proponente il corso di dottorato, acquisito il parere favorevole del Collegio docenti del corso di dottorato di riferimento.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.
3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di dottorato per i quali sia previsto il conferimento del titolo nell'anno solare in cui viene formulata la proposta.
4. La proposta deve indicare l'area tematica del dottorato e deve essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
5. La proposta è inviata al Rettore, che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico; quest'ultimo, tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto tra le aree e gli ambiti culturali, valuta la proposta. La delibera è assunta dal Senato Accademico con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 7 Modalità di presentazione delle proposte

1. Le proposte di conferimento del titolo di laureato/a ad honorem e dottore/essa di ricerca ad honorem proposte dai Dipartimenti devono essere inoltrate al Rettore entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8 Diritti

1. Il diploma di laurea ad honorem e quello di Dottorato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della laurea e del dottorato ordinario, in quanto sono equiparati *ex lege* ai titoli normalmente conseguiti.

DECRETO RETTORALE REP. N. 607/17 DEL 31/05/2017 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 10, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEO, EMANATO CON D.R. 245/2013 DEL 02/04/2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011;
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 ed in particolare l'Articolo 10;
VALUTATA l'opportunità di individuare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, nuove modalità per trattare alcuni dati relativi ai procedimenti disciplinari avviati dall'Ateneo e di rendere, in particolare, maggiormente trasparenti gli esiti dei procedimenti disciplinari in materia di integrità della ricerca, quando questi possono avere coinvolto, nello specifico, interlocutori che si configurano come parti interessate;
VALUTATA altresì la necessità di introdurre alcune modifiche testuali volte ad adeguare le disposizioni del Regolamento alle policy di Ateneo in materia di parità di genere;

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19/04/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2017;

DECRETA

Art. 1
(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al *Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'Art. 10 della Legge n. 240/2010 e dell'Art. 33 dello Statuto di Ateneo*, emanato con D.R. rep. n. 245/2013, così come riportate all'Allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2
(Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'Allegato B il testo coordinato, a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

Art. 3
(Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

ALLEGATO A DEL DECRETO RETTORALE REP. N. 607/17 DEL 31/05/2017
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 10, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEO, EMANATO CON D.R. 245/2013 DEL 02/04/2013

Art. 1
(Modifiche agli Articoli 1, 2 4, 5, 6, 12, 13 del Regolamento emanato con D.R. Rep. 245/2013 del 15/04/2013)
1. Agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13 le espressioni "professori", "ordinari", "associati", "ricercatori", "il docente", "al docente", "il Presidente", "incolpato", "assistito", "emerito", "Direttore", "soggetto", "nominato", "coinvolto" sono sostituite, rispettivamente, con: "professori/esse, "ordinari/e", "associati/e", "ricercatori/ricercatrici", "il/la docente", "al/alla docente", "il/la Presidente", "incolpato/a", "assistito/a", "emerito/a", "Direttore/Direttrice", "soggetto/a", "nominato/a", "coinvolto/a".

Art. 2
(Modifiche all'Art. 13 del Regolamento emanato con D.R. Rep. 245/2013 del 15/04/2013)
1. All'Articolo 13, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
"4. L'esito del Procedimento disciplinare, quando relativo ad atti che, essendo attinenti all'integrità della ricerca, ledono la dignità del ruolo di docente universitario, è comunicato dal Rettore al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento del/della docente coinvolto/a in quanto parte interessata."
5. Il/La docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura è soggetto/a alle seguenti limitazioni:
- non può essere nominato/a, per l'anno successivo, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.
Il/la docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione è soggetto/a alle seguenti limitazioni:

- non può essere nominato/a, per i successivi due anni, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.
- non può inoltre usufruire, per i due anni successivi, di fondi di ricerca interni all'Ateneo".

ALLEGATO B DEL DECRETO RETTORALE REP. N. 607/2017 DEL 31/05/2017
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 10, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 33 DELLO STATUTO DI ATENEO – EMANATO CON D.R. REP. N. 245/2013 DEL 02/04/2013 – INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A DEL D.R. REP. 607/17 DEL 31/05/2017
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

Indice

Parte I – Collegio di disciplina

Art. 1. Composizione del Collegio
Art. 2. Nomina del Collegio
Art. 3. Funzionamento del Collegio
Art. 4. Astensione e ricusazione dei componenti

Parte II – Il procedimento disciplinare

Art. 5. Avvio del procedimento e contestazione di addebiti
Art. 6. Giudizio innanzi al Collegio
Art. 7. Parere del Collegio
Art. 8. Delibera del Consiglio di Amministrazione
Art. 9. Procedimento di competenza del Rettore
Art. 10. Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

Parte III - Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

Art. 11. Principio di proporzionalità
Art. 12. Infrazioni disciplinari
Art. 13. Sanzioni disciplinari
Art. 14. Rapporti con il processo penale

Parte IV - Disciplina transitoria

Art. 15. Termini di applicazione del regolamento

Parte I
Collegio di Disciplina

Art. 1 Composizione del Collegio

1. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori/**esse** ordinari/**e** e opera solo nei confronti dei/**delle** professori/**esse** ordinari/**e**; la seconda sezione è formata da professori/**esse** associati/**e** e opera solo nei confronti dei/**delle** professori/**esse** associati/**e**; la terza sezione è formata da ricercatori **e ricercatrici e** opera solo nei confronti dei ricercatori **e delle ricercatrici**.

2. Possono essere designati quali componenti del Collegio esclusivamente ricercatori **e ricercatrici** a tempo indeterminato.

Art. 2 Nomina del Collegio

1. I componenti del Collegio di Disciplina sono scelti dal Senato Accademico con voto riservato ai soli professori/**esse** e ricercatori/**ricercatrici** e nominati con decreto rettorale. Durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere e si tiene conto anche della presenza dei docenti nelle diverse sedi dell'Ateneo.

2. Ciascuna sezione è composta da tre componenti effettivi e tre componenti vicari.

3. Costituiscono cause di cessazione dall'ufficio di componente del Collegio la cessazione dal servizio e il passaggio ad altro ruolo o fascia.

4. La cessazione dall'ufficio di componente del Collegio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni.

5. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito dal vicario. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione del Collegio, si procede alla designazione di un nuovo vicario. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente vicario, viene designato un nuovo componente vicario.

Art. 3 Funzionamento del Collegio

1. La sezione competente ad esprimere il parere di cui all'art. 7 del presente regolamento è quella relativa alla fascia o ruolo di appartenenza del docente incolpato al momento della commissione del fatto oggetto di contestazione di addebito.

2. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta a sezioni congiunte, la presidenza del Collegio spetta al decano di fascia più elevata.

3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, questi è sostituito dal vicario della stessa sezione più anziano nel ruolo. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di Disciplina prosegue la propria attività, fino alla deliberazione, con la stessa composizione della prima seduta.

5. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. Il Collegio designa al suo interno un segretario, che provvede alla verbalizzazione delle sedute; il segretario può essere assistito dagli uffici dell'amministrazione.

Art. 4 Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente vicario nei seguenti casi:
   a) appartenenza allo stesso Dipartimento del/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare;
   b) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare;
   c) grave inimicizia o conflitto personale con il/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare.

2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può richiedere di astenersi.

3. E' in facoltà del/**la** docente incolpato/**a** proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti.

4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il/**la** Presidente della sezione entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il/**la** Presidente decide il Rettore.

5. In caso di astensione del/**la** Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano in ruolo.

Parte II
Procedimento disciplinare

Art. 5 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti
1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.

2. Al fine di assicurare il diritto alla difesa al/**alla** docente incolpato/**a**, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni che saranno esaminate dal Collegio. Il termine non potrà esser inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.

3. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore al/**alla** Presidente della competente sezione del Collegio di disciplina, formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.

Art. 6 Giudizio innanzi al Collegio
1. Ricevuti gli atti del procedimento da parte del Rettore, il/**la** Presidente del Collegio fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'incolpato/**a**, e ne dà comunicazione all'incolpato/**a** e al Rettore.

2. All'audizione innanzi al Collegio partecipa il/**la** docente incolpato/**a**, eventualmente assistito/**a** da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato.

3. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 7 Parere del Collegio
1. Nei trenta giorni successivi all'audizione, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Qualora, all'esito dell'audizione, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione, tramite il Rettore in qualità di Presidente dell'Organo.

Art. 8 Delibera del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza degli studenti.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.

3. Le delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.

4. La delibera è notificata a tutte le parti interessate a cura del Rettore. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione d'una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immeditata esecuzione alla relativa delibera.

Art. 9 Procedimenti di competenza del Rettore
1. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, fissando un termine non inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria da parte del docente incolpato.

2. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della memoria a difesa, il Rettore dispone con proprio provvedimento la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento sono trasmessi gli atti con parere motivato del Collegio di disciplina, il Rettore decide entro i successivi venti giorni.

Art. 10 Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento
1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.

4. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione

Parte III
Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

Art. 11 Principio di proporzionalità
1. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente regolamento opera nel rispetto del principio della proporzionalità, e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 36, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 12 Infrazioni disciplinari
1. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
   a) mancanza ai doveri d'ufficio
   b) irregolare condotta
   c) grave insubordinazione
   d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio
   e) abituale irregolarità di condotta
   f) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del/**della** professore/**essa** e del ricercatore/**ricercatrice**, in tutti i casi in cui non costituiscano violazioni del Codice etico dell'Ateneo.

Art. 13 Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni previste sono:

a) la censura scritta
b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno
c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.

3. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il**/la** professore**/essa** o il**/la** ricercatore**/ricercatrice** che sia incorso**/a** in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alle cariche accademiche di cui all'art. 37, comma 5, dello Statuto di Ateneo e non può esser proposto**/a** per il conferimento del titolo di professore**/essa** emerito**/a**.

4. L'esito del Procedimento disciplinare, quando relativo ad atti che, essendo attinenti all'integrità della ricerca, ledono la dignità del ruolo di docente universitario, è comunicato dal Rettore al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento del/della docente coinvolto/a in quanto parte interessata.

5. Il/La docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura è soggetto/a alle seguenti limitazioni:

- non può essere nominato/a, per l'anno successivo, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.
Il/la docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione è soggetto/a alle seguenti limitazioni:
- non può essere nominato/a, per i successivi due anni, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.
- non può inoltre usufruire, per i due anni successivi, di fondi di ricerca interni all'Ateneo

Art. 14 Rapporti con il processo penale
1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. E' fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.

3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

Parte IV
Disciplina transitoria

Art. 15 Applicazione del Regolamento
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.

DECRETO RETTORALE REPERTORIO N. 636/2017 PROTOCOLLO N. 58632 DEL 08/06/2017 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO EMANATO CON D.R. 609 DEL 06/08/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'art. 11;
VISTO l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998 n. 25;
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;
VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali relativi alla determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 relativo alle Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio universitari;
VISTA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012 n. 19 in attuazione della Legge del 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 contenente linee generali di indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 con cui è stato emanato lo Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
VISTO il Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 22 novembre 2016, del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016, il Decreto rettorale d'urgenza rep. n. 277-2017 ratificato dal Senato Accademico del 19 aprile 2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017, con cui è stata approvata la modifica alla parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 28 marzo 2017 sulla modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 15667 del 29 maggio 2017 con cui il MIUR autorizza la modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Bologna;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n. 127;
QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

DECRETA

ART. 1
(Modifiche)

L'articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo – Iscrizione a singole attività formative – è riformulato come segue:
"1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio.
2. L'iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prova finale.

Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano previsti nel regolamento didattico dei corsi di studio di provenienza.
3. L'iscrizione a singole attività formative è inoltre consentita:
- ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, purché non iscritti ad altro corso di studio dell'Ateneo, limitatamente alle attività formative attivate presso corsi di studio che prevedano il medesimo diploma come titolo di accesso;
- ai cittadini stranieri diplomati o iscritti ad Università estere;
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, qualora la frequenza di singole attività formative sia contemplata nell'ambito della programmazione dell'attività didattico-formativa deliberata, per ciascun anno accademico, dal Collegio dei docenti.
4. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati, garantendo, in ogni caso, la sostenibilità dal punto di vista della logistica.
5. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Consiglio di amministrazione può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
6. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli Organi competenti e dai Consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici."

ART. 2
(Testo coordinato)

1. In allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato il testo coordinato del Regolamento Didattico d'Ateneo (parte generale) con le modifiche di cui all'articolo precedente.

ART. 3
(Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 08/06/2017

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO EMANATO CON DR N. 609 DEL 06/08/2013 E INTEGRATO CON LE MODIFICHE DI CUI AL DR N. 636 DEL 08/06/2017

INDICE

ART. 1 – Definizioni
ART. 2 – Autonomia didattica
ART. 3 – Titoli e corsi
ART. 4 – Rilascio dei titoli
ART. 5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio
ART. 6 – Crediti formativi universitari
ART. 7 – Riconoscimento dei crediti
ART. 8 – Iscrizione ai corsi
ART. 9 – Ammissione ai corsi

ART. 10 – Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali
ART. 11 – Orientamento e tutorato
ART. 12 – Periodi di studio all'estero
ART. 13 – Programmazione didattica
ART. 14 – Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative
ART. 15 – Studenti a tempo parziale e percorso breve
ART. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto
ART. 17 – Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto
ART. 18 – Prova finale
ART. 19 – Commissioni per la prova finale
ART. 20 – Iscrizione a singole attività formative
ART. 21 – Compiti didattici
ART. 22 – Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti
ART. 23 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
ART. 24 – Opzione per gli ordinamenti vigenti a regime transitorio
ART. 25 – Carriere e diritti degli studenti
ART. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio
ART. 27 – Strutture dell'Università di Bologna

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

b) per regolamenti didattici dei corsi di studio**,** i regolamenti di cui all'art.12 del DM 270/04;

c) per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;

d) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con Università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazione finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi competenti in tema di internazionalizzazione;

e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del presente regolamento;

f) per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei decreti ministeriali;

g) per settori scientifico-disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

h) per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti dei corsi di studio;

i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

l) per ordinamento di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;

m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

o) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;

p) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che deve seguire lo studente per il conseguimento del titolo di studio;

q) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
r) per sistema di conversione dei voti ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo per facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
s) per diploma supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio;
t) per Unità di servizio didattico, l'unità organizzativa che ha il compito di assicurare la programmazione e il funzionamento dei servizi di orientamento e tirocinio nonché di gestione del curriculum degli studenti compresi gli aspetti relativi alla mobilità internazionale, sulla base delle linee d'indirizzo degli Organi competenti e delle indicazioni delle Scuole di riferimento.

Art. 2 - Autonomia didattica
1. Il presente regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, di seguito Università di Bologna.
2. Gli ordinamenti dei corsi di studio sono riportati negli allegati facenti parte integrante del presente regolamento. In particolare, per ciascun corso di studio, le determinazioni relative a:
- denominazione e obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, con indicazione delle relative classi di appartenenza;
- quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del DM 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali previsti. Il corso di studio individua altresì gli sbocchi professionali previsti anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
3. Gli ordinamenti previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell'art.24, co.2 del presente regolamento.

Art. 3 - Titoli e corsi
1. L'Università di Bologna rilascia i titoli di studio di laurea (I ciclo), laurea magistrale (II ciclo), diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca – abbreviato con le diciture Dott. Ric. ovvero PhD - (III ciclo), conseguiti al termine rispettivamente dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. I corsi di III ciclo sono disciplinati dalla normativa vigente e da appositi regolamenti.
2. L'Università di Bologna rilascia i titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado a conclusione dei corsi di tirocinio formativo attivo. Può attivare corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
3. L'Università di Bologna istituisce e disciplina, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti disciplinandoli con apposito regolamento.
4. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.

Art. 4 Rilascio dei titoli
1. I titoli di studio rilasciati dall'Università di Bologna sono contrassegnati da denominazioni coincidenti con quella del corso di studio corrispondente come approvata dagli Organi competenti, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
2. L'Università di Bologna può organizzare percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con Università italiane o estere possono prevedere il rilascio del titolo di studio delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo, in forma congiunta o in forma di titoto doppio o multiplo.

3. Le suddette convenzioni devono riportare indicazioni sulle forme di integrazione dei percorsi, così come concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi internazionali di convergenza tra gli ordinamenti. Le verifiche devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità.
4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di una unica pergamena con l'indicazione delle Università convenzionate, della denominazione congiunta del titolo e la eventuale corrispondenza nei rispettivi sistemi di Istruzione.
5. L'Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese, o in altra lingua, in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello di supplemento al diploma è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea così come recepito dalla normativa italiana.

Art. 5 – Attivazione e Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su proposta del Consiglio di corso di studio, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alle Scuole di pertinenza l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici. La Scuola coordina le proposte ricevute, e le invia agli Organi per le deliberazioni di competenza, corredate da una relazione tecnica di sostenibilità che tenga conto anche dei servizi offerti agli studenti. La Scuola può chiedere una sola volta il riesame delle delibere dei Dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti agli Organi competenti, corredate dal proprio parere.
2. L'istituzione e attivazione dei corsi di studio rispetta le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010 e da eventuali linee guida degli Organi competenti. E' inoltre richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi nonché la relazione del nucleo di valutazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 6 - Crediti formativi universitari
1. Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è definita dai regolamenti didattici dei corsi di studio in misura non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
2. Nei regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, per ciascun corso di studio non può essere previsto un numero di esami o valutazioni finali di profitto superiore a quello previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione Europea. Con delibera degli Organi competenti sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
3. L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

Art. 7 – Riconoscimento dei crediti
1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio e in coerenza ad eventuali linee guida d'Ateneo. Il Consiglio di corso di studio assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente nello stesso settore scientifico-disciplinare o insieme di essi. Con riferimento ai corsi di studio dell'Università di Bologna erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.
2. In caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea e laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare e relativi ad insegnamenti impartiti o ad attività formative svolte nella stessa lingua direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare o in più settori, il Consiglio di corso di studio individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base ai risultati di apprendimento attesi e agli obiettivi formativi, con particolare attenzione a contenere il numero di esami o valutazioni finali di profitto integrativi. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
4. Il Consiglio di corso di studio può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento del corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili è fissato nell'ordinamento del corso di studio, entro il limite previsto dalla normativa vigente. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
5. Nell'ambito di programmi di scambio o percorsi integrati, la delibera di approvazione del learning agreement da parte del Consiglio di corso di studio non è necessaria nel caso in cui siano stati approvati dal Consiglio di corso di studio pacchetti di crediti acquisibili presso le Università partner in sostituzione di crediti previsti.
6. Il Consiglio di corso di studio può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi
1. La scelta del corso avviene al momento dell'iscrizione al corso stesso. Le procedure di iscrizione all'Università sono effettuate esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.

Art. 9 - Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché in possesso di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. E' altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori obblighi formativi derivanti dalla verifica delle conoscenze di cui al comma precedente.
3. Per i singoli corsi di laurea sono definite le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. I regolamenti didattici dei corsi di laurea ne determinano le relative modalità di accertamento nel rispetto delle linee guida degli Organi competenti. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, il Consiglio di corso di laurea definisce i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro i termini definiti dagli Organi competenti. L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo il Consiglio di corso di laurea può altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.
5. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

6. I Consigli dei corsi di studio coinvolti possono attuare forme di autovalutazione guidata della preparazione iniziale da rendere tempestivamente accessibili agli interessati.
7. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale, di un titolo di studio, riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. Qualora lo studente presenti il diploma supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. In deroga alle disposizioni precedenti è consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali.
8. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali.
9. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
10. L'ammissione ai corsi professionalizzanti è disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 10 - Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali
1. L'ordinamento di ciascun corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di corso di studio.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. I regolamenti didattici di corso di studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
4. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di corso di studio, avvalendosi anche di appositi Gruppi di lavoro referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al comma precedente.
5. I termini per la scelta delle attività formative e per la presentazione dei piani di studio sono determinati annualmente dai Consigli di corso di studio, tenendo conto delle linee guida stabilite dagli Organi competenti.

Art. 11 - Orientamento e tutorato
1. L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'accoglienza in entrata e l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo.
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dall'Amministrazione generale e dalle Strutture sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi competenti e dalle indicazioni specifiche deliberate dalle Scuole. La collaborazione allo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato costituisce compito didattico dei docenti.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

Art. 12 - Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso Università o altri Organismi esteri presso i quali si svolgono attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le Università o gli Organismi di cui sopra.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente all'estero può:
- frequentare attività formative;
- frequentare attività formative e sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e altre attività formative.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Il Consiglio di corso di studio esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Consigli di corso di studio interessati, la scelta delle attività formative, da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.
5. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le Università estere, di cui all'art. 4, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, il Consiglio di corso di studio conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e gli esami o valutazioni finali di profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, approvato dal Consiglio di corso di studio, modifica automaticamente il piano di studi. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al Coordinatore del Consiglio di corso di studio.
7. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di corso di studio, utilizzando, laddove possibile, il sistema di conversione dei voti ECTS.
8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.
9. Gli studenti che, in autonomia, sospendono gli studi in Italia per proseguirli all'estero, possono chiedere al Consiglio di corso di studio il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 13 – Programmazione didattica

1. Gli Organi competenti definiscono la data di inizio e di fine delle attività didattiche per ogni anno accademico.
2. Annualmente i Consigli di corso di studio propongono al Dipartimento di riferimento, così come definito dalla delibera degli Organi competenti, il programma delle attività formative incluse le attività di tutorato e di orientamento. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, elabora le proposte e le sottopone alla Scuola. Nell'ambito delle attività di coordinamento la Scuola assicura che, per ciascuna attività formativa, siano indicati:
- gli obiettivi formativi;
- i contenuti disciplinari;
- il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;

- la sede;
- le modalità di svolgimento delle attività formative;
- le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto;
- la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).

3. Il Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, annualmente delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
4. Per i corsi di studio internazionali, su proposta delle Scuole interessate, il Consiglio di amministrazione su parere del Senato accademico, previa consultazione dell'Area Relazioni internazionali, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli altri procedimenti relativi alle carriere degli studenti e ai termini per la presentazione della domanda per la prova finale, inclusi i periodi per lo svolgimento della stessa. Il Consiglio di amministrazione delibera in modo da consentire un congruo periodo per la promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio.
5. Le Scuole, annualmente, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti e i Consigli di corso di studio, stabiliscono, nel rispetto dei termini previsti dagli Organi competenti, la data iniziale e la data finale delle lezioni, di ogni altra attività formativa, dei cicli, degli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.
6. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti, è pubblicata sul portale e deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su parere del Senato accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale.
7. La sessione d'esame è unica e ha inizio, di norma, il 15 ottobre e termina il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Le verifiche non possono essere sostenute prima della fine del relativo insegnamento, in relazione all'anno di iscrizione, con l'eccezione degli studenti ammessi al percorso breve.
8. La Scuola, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni. Per raggiungere migliori risultati nel processo di apprendimento, la Scuola, previo parere vincolante della Commissione paritetica docenti-studenti espresso a maggioranza degli aventi diritto, con delibera annuale, può prevedere una diversa organizzazione del numero degli appelli e delle modalità di verifica del profitto in presenza di una riorganizzazione della didattica che sostenga lo studente nel suo percorso formativo, prevedendo un potenziamento dei servizi di orientamento e tutorato.
9. Per i corsi di studio internazionali, la Scuola, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede un numero di appelli per gli esami o valutazioni finali di profitto coerenti con l'organizzazione didattica.
10. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
11. Il periodo di svolgimento delle prove finali va dal 7 gennaio al 23 dicembre.
12. Le Scuole, sentiti i Consigli di corso di studio e la Commissione paritetica docenti-studenti, fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

Art. 14 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti sulla base delle indicazioni degli Organi competenti.

Art. 15 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. La possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e le relative modalità organizzative della didattica sono definite con delibere degli Organi competenti.

Art. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto

1. I Regolamenti didattici di corso di studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli Organi competenti.

2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

3. Gli esami o valutazioni finali di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono pubblici. Per le altre modalità di svolgimento, anche in via telematica, le Scuole assicurano adeguate forme di pubblicità.
5. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
6. Il credito è acquisito con il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto.
7. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.
9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 17.
10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dall'esame o valutazione finale di profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.
11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
12. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

Art. 17 – Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto
1. Le Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto sono composte dal docente responsabile della disciplina o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola. In caso di prove d'esame o valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori.
3. In caso di urgenza, il Vicepresidente di sede della Scuola o il Presidente, ove non sia costituita una vicepresidenza, può provvedere alla nomina delle Commissioni.
4. Qualora sia necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per il medesimo esame o valutazione finale di profitto, il docente responsabile dell'attività ne propone la composizione al Coordinatore di corso di studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere, preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Alla Commissione è demandato il controllo del rispetto delle propedeuticità delle attività formative.

Art. 18 – Prova finale
1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti.

3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Le Scuole prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 19.
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di corso di studio può ulteriormente disciplinare la scelta dell'argomento della tesi, nonché le modalità e i termini per la consegna della stessa, in coerenza con gli indirizzi definiti dagli Organi competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione, nonché la sua originalità, anche mediante applicativi informatici.
6. Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di corso di studio, sentiti i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, assicura che l'attribuzione delle tesi sia ripartita equamente fra i docenti.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio per le attività diverse dalla prova finale.
9. La Commissione della prova finale, in via preliminare, può deliberare sulla non ammissibilità del candidato a tale prova.
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale digitale.
12. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione entro cinque giorni dallo svolgimento della prova finale ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare svolgimento dei suoi lavori. L'adesione a questo obbligo da parte del Presidente della Commissione costituisce compito didattico.
13. Gli Organi competenti determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Art. 19 - Commissioni per la prova finale
1. Le Commissioni per la prova finale di laurea e laurea magistrale sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori. In caso di urgenza, il Vicepresidente di sede della Scuola o il Presidente, ove non sia costituita una vicepresidenza, può provvedere alla nomina delle Commissioni. Sono fatti salvi i casi previsti da specifiche normative in relazione alle Commissioni cui partecipano membri esterni all'Ateneo, che sono nominate dal Rettore.

Art. 20 – Iscrizione a singole attività formative
1. Al fine di integrare le carriere degli studenti già concluse, i laureati, i laureati magistrali, nonché i possessori di titolo accademico rilasciato secondo i previgenti ordinamenti o conseguito all'estero possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio.
2. L'iscrizione a singole attività formative è ammessa per gli iscritti a corsi di studio solo per coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prova finale. Tale iscrizione è inoltre ammessa per coloro che, per iscriversi a corsi di studio di livello superiore di nuova istituzione le cui regole di ammissione non erano note in precedenza, abbiano necessità di acquisire crediti in specifici settori scientifico-disciplinari che non erano previsti nel regolamento didattico dei corsi di studio di provenienza.
3. L'iscrizione a singole attività formative è inoltre consentita:

- ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, purché non iscritti ad altro corso di studio dell'Ateneo, limitatamente alle attività formative attivate presso corsi di studio che prevedano il medesimo diploma come titolo di accesso;
- ai cittadini stranieri diplomati o iscritti ad Università estere;
- agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, qualora la frequenza di singole attività formative sia contemplata nell'ambito della programmazione dell'attività didattico-formativa deliberata, per ciascun anno accademico, dal Collegio dei docenti.

4. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di corso di studio, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati, garantendo, in ogni caso, la sostenibilità dal punto di vista della logistica.
5. In casi eccezionali e per comprovate esigenze, il Consiglio di amministrazione può motivatamente prevedere particolari modalità di accesso a specifiche attività formative singole anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
6. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli Organi competenti e dai Consigli di corso di studio, che stabiliscono anche le eventuali regole di riconoscimento nell'ambito dei piani didattici.

Art. 21 - Compiti didattici

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Dipartimenti, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, ulteriormente specificate nelle linee di indirizzo deliberate dagli organi competenti. Le attività svolte dai professori e dai ricercatori sono annotate nel consuntivo delle attività che deve essere compilato con le modalità ed entro il termine annualmente definiti dagli Organi competenti nelle linee di indirizzo per la programmazione didattica.
2. I professori e i ricercatori, di norma, svolgono l'attività didattica di cui al comma precedente nella sede di servizio come definita nelle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio, secondo gli indirizzi degli Organi competenti.
3. La Scuola assicura la pubblicità dei curricula scientifici, e degli orari di ricevimento svolti durante l'intero arco dell'anno accademico, ad eccezione dei periodi di congedo o alternanza per motivi di studio o ricerca.
4. I Consigli di Dipartimento attribuiscono i compiti didattici ai professori e, laddove previsto dalla normativa, dai regolamenti e dai contratti, ai ricercatori. Le Scuole confermano l'attribuzione di tali compiti e, con delibera motivata, possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto.
5. I professori di ruolo e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi registri entro 30 giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative firmando digitalmente entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.
6. Il Vicepresidente della Scuola, o il Presidente, ove non sia costituita una vicepresidenza, è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività apponendo il visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.

Art. 22 - Qualità delle attività formative e dei servizi agli studenti

1. Il Consiglio della Scuola approva una relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti e la invia agli Organi per quanto di competenza.
2. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica. Tali relazioni rispettano le procedure di assicurazione della qualità definite dal D.Lgs. emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 240/2010.

Art. 23 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università di Bologna assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica attraverso modalità informatiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce la costante revisione.

Art. 24 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

1. E' assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili**.**
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi competenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari attivati in base ai previgenti ordinamenti o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università di Bologna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e corsi professionalizzanti che prevedono titoli rilasciati dall'Ateneo.

Art. 25 - Carriere e diritti degli studenti

1. Le procedure amministrative relative alle carriere e ai diritti degli studenti sono disciplinate dal regolamento degli studenti e da appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 26 – Afferenza dei corsi di studio ad uno stesso Consiglio

1. Le Scuole possono deliberare, per i corsi di studio di propria pertinenza, l'afferenza di più corsi di studio di primo e/o secondo ciclo o ciclo unico a uno stesso Consiglio di corso in osservanza di uno o più dei seguenti criteri:
a) continuità didattica tra primo e secondo ciclo;
b) identità o affinità della classe di laurea;
c) affinità di obiettivi formativi qualificanti della classe;
d) trasformazione degli ordinamenti didattici.
2. Di norma, non possono essere accorpati in un unico Consiglio più corsi di studio con Dipartimenti di riferimento diversi.
3. In nessun caso un corso di studio può coincidere con il Consiglio della Scuola di riferimento.

Art. 27 – Strutture dell'Università di Bologna

1. Le Strutture dell'Università di Bologna sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale.

DECRETO RETTORALE N. 641 DEL 08.06.2017 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II. – RETTIFICA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto generale dell'Ateneo emanato con D.R. del 24 marzo 1993, n. 142 e

	successive modificazioni;
VISTA	la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia così come introdotta dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'*Alma Mater Studiorum*, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
VISTO	il Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010.
VISTO	il D.R. n. 509 del 9.5.2017, pubblicato sul Bollettino di Ateneo del 15.5.2017, che ha apportato le modifiche al Regolamento di Ateneo emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010;
VISTO	l'allegato B al DR 509/2017, testo coordinato del Regolamento di cui in epigrafe;
RILEVATO	che, per mero errore materiale, al D.R. 509/2017 è stata allegata una versione incompleta del testo coordinato del Regolamento - Allegato B) - , testo che non tiene conto di una precedente modifica apportata con D.R. 1796/2014;

DECRETA

Art. 1
(Rettifica)

1. Il Testo coordinato del Regolamento emanato con D. R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 di cui all'allegato B) al D. R. 509/2017 è da intendersi sostituito dall'allegato A) al presente decreto.

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 180/2014 DEL 12/03/2014, DAL D.R. N. 1796 DEL 22/12/2014, DAL D.R. N. 1279 DEL 8/11/2016, DAL D.R. N. 509/2017 DEL 9/05/2017 E DAL D.R. N. 641 DEL 08.06.2017
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Richieste delle Strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia, indicando per ciascun posto:

a) la fascia richiesta,
b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;

c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la delibera dovrà fare espresso riferimento:
    1) nel caso di professori di seconda fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
    2) nel caso di professori di prima fascia, oltre a quanto previsto al punto a) anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.
f) una delle seguenti modalità di copertura specificando quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:

1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione delle proposte di copertura di posti di I e II fascia di cui al comma 1 è adottata dopo avere acquisto il parere della/e Scuola/e di riferimento in merito ai punti b) c) e d).
3. Per ciascuno dei posti approvati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:
a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:
    1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
    2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

Art. 3 Modalità di definizione degli standard

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto al DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7.
Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 30 e 50;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 10 e 15.

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45;

c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo tra 0 e 15;

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b).

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori **o** uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all' 80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva. Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 3 let d) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente

documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 let. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario
La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni giudicatrici
1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
3. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un terzo dei componenti delle commissioni è composto da donne. Per le procedure relative ai posti di seconda fascia, nel caso in cui nel settore concorsuale oggetto della procedura sia in servizio in Ateneo un numero di Professori di prima fascia inferiore a due, la Commissione può essere composta anche da un Professore di seconda fascia.
4. La determinazione del numero dei commissari è rimessa a ciascun Dipartimento, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno un componente deve essere esterno all'Università di Bologna, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno triplo rispetto al numero di commissari esterni.
5. I componenti della Commissione interni all'ateneo sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine dello stesso macro-settore concorsuale. I componenti provenienti da altri Atenei nazionali sono scelti tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
6. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle
liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 ovvero, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in

posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una delle ultime tre valutazioni della Commissione VRA .
In fase transitoria, nelle more che si completino tre cicli di valutazione da parte della Commissione VRA, dovranno essere collocati nei tre decili superiori in almeno una delle tre più recenti graduatorie di Ateneo dell'indicatore di produttività scientifica curato dall'organo di valutazione della ricerca di Ateneo, o essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA in almeno una valutazione della Commissione VRA.
I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).
7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.
8. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
9. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
10. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 Termine del procedimento
1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati
1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di cui all'art. 2 comma 3, la procedura selettiva, è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

a) Il numero dei posti messi a bando;
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura ;
k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge o il convivente di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria limitata ai posti disponibili selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a ricoprire il ruolo per il quale è stato bandito il posto.

2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b).

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1.Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione.
Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:

a) Il numero di posti richiesti;
b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
c) la fascia di inquadramento;
d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al titolo 1.
4. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 9.

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1589 PROT. 51590 DEL 15/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 - BIOCHIMICA

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA, del 31/03/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 1055 del 27/03/2017;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Castrense Savojardo	98/100

Bologna, 15/05/2017

p. IL DIRIGENTE
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1591 PROT. 51691 DEL 15/5/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET, del 05/12/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica Medica Veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 830 del 02/03/2017;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica Medica Veterinaria.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Francesca Freccero	63/100

Bologna, 15/05/2017

p. IL DIRIGENTE
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1612 PROT. 52231 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/07 - FONDAMENTALI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE.

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTO il Regolamento di Ateneo Decreto Rettorale n. 344/2011 emanato in attuazione della Legge 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 10;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM, del 18/01/2017 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/07 - Fondamentali Chimici delle Tecnologie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 825 del 02/03/2017;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE, per il Settore scientifico disciplinare CHIM/07 - Fondamentali Chimici delle Tecnologie.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Soccio Michelina	82,40/100
2)	Gigli Matteo	76,75/100
3)	Vannini Micaela	71,90/100

Bologna, 16/05/2017

p. IL DIRIGENTE
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1613 PROT. 52275 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A1 - INGEGNERIA AERONAUTICA, AEROSPAZIALE E NAVALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA.

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA, dell'11/07/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN;
VISTE la delibera del Senato Accademico del 13/09/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2016;
VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 260 del 26/01/2017;
CONSIDERATO che il candidato dott. Gabriele Bellani ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, pur in possesso del titolo richiesto dal bando ("Dottorato di ricerca in Fisica o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero"), è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che il candidato ammesso con riserva non ha a tutt'oggi prodotto la certificazione citata ai punti precedenti

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica, **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 60 giorni che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, citato in premessa, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria.
ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Gabriele Bellani	90/100
2)	Andrea Cimarelli	86/100

Bologna, 16/05/2017

p. IL DIRIGENTE
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 60 GG. DALLA NOTIFICA, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 1616 PROT. 52296 DEL 16/05/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A2 - FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI

IL DIRIGENTE

VISTO l' art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare l'art. 6 comma 10;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA, del 13/10/2016 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica Teorica Modelli e Metodi Matematici. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18/10/2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2016;

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. 4246 del 17/11/2016;

CONSIDERATO che i candidati dottori Soares Verissimo Gil Pedro Francisco Manuel, Shukla Pramod Kumar e Sousa Kepa hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, pur in possesso del titolo richiesto dal bando ("Dottorato di ricerca in Fisica o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero"), sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che i candidati ammessi con riserva non hanno a tutt'oggi prodotto la certificazione citata ai punti precedenti

D I S P O N E:

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 02/A2 - Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica Teorica Modelli e Metodi Matematici, condizionatamente alla produzione, nel termine di 60 giorni che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, citati in premessa, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria.

ART. 2 - Tenuto conto di quanto stabilito all'art. precedente, è approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Soares Verissimo Gil Pedro Francisco Manuel	80/100
2)	Shukla Pramod Kumar	73/100
3)	Sousa Kepa	65/100
4)	Muia Francesco	50/100

Bologna, 16/05/2017

p. IL DIRIGENTE
f.to Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 60 GG. DALLA NOTIFICA, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

- **Deleghe**

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DELIBERA N. 255, ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/04/2017

OMISSIS

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 8,45, nell'apposita sala del Palazzo Centrale Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

OGGETTO: **PROPOSTA DI DELEGA AL DIRIGENTE AREA RICERCA E TERZA MISSIONE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI RESI DAL SETTORE PLACEMENT E ORIENTAMENTO AL LAVORO**			
N. o.d.g.: **08/02**	Rep. n. **255/2017**	Prot. n. **56107/2017**	UOR: **ARIC - AREA RICERCA E TERZA MISSIONE**

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, *in forma unanime:*

- delibera di delegare al dirigente dell'Area Ricerca e Terza Missione l'approvazione e la stipula dei contratti relativi alla fornitura dei servizi alle aziende interessate, nel rispetto della carta dei servizi fatte salve le richieste di personalizzazioni di eventi che richiedano ulteriori costi
- delibera che sia fornita comunicazione al Consiglio di Amministrazione circa gli atti compiuti nell'esercizio della presente delega con cadenza annuale.

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 17,00.

…….LA DIRIGENTE AAGG
Segretaria
F.to Ersilia Barbieri
Firmato digitalmente

IL PRORETTORE VICARIO
Presidente
F.to Mirko Degli Esposti
Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 31/05/2017
IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO RETTORALE N. 677/2017 DEL 14/06/2017 PROT. N.60938 - DELEGA PER COMITATO DI INDIRIZZO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA

IL RETTORE

VISTI lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) in base al quale il Rettore può decretare *il conferimento di deleghe per materie determinate*;

il *Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Comitato di Indirizzo della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana* e il relativo elenco di invitati alle sedute del Comitato per cui è prevista la partecipazione dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna come invitato permanente senza diritto di voto;

ACCERTATA la disponibilità del Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna nominato con DR n. 1311/2015 del 02.11.2015;

DECRETA

Art. 1
(Delega)

1. Il Prof. Mirko Degli Esposti, Prorettore Vicario, è delegato a sostituire il Rettore per la partecipazione, come invitato permanente senza diritto di voto, alle sedute del Comitato di Indirizzo della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana.

2. La suddetta delega è conferita dalla data del presente decreto fino al 31 ottobre 2018.

Bologna, 14/06/2017

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

- **Errata Corrige**

Si segnala che nel Bollettino Ufficiale n. 240 del 15.11.2016 il Decreto Rettorale n. 1240/2016 del 28/10/2016 è da intendersi con n. 1246/2016.

***